



Il diritto alla parità di trattamento nella Direttiva 2011/98/UE: applicazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione



Silvio Grieco

Commissione Europea, DG Migrazione e Affari interni

8 novembre 2016



Diritto alla parità di trattamento nella Direttiva 2011/98/UE sul permesso unico

Articolo 12: parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro con riguardo a:

- a) le **condizioni di lavoro**, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) la **libertà di associazione**, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro;
- c) l'**istruzione** e la **formazione professionale**;
- d) il **riconoscimento di diplomi**, certificati e altre qualifiche professionali;
- e) i settori della **sicurezza sociale** definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;
- f) le **agevolazioni fiscali**;
- g) l'**accesso a beni e servizi** a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio;
- h) i **servizi di consulenza** forniti dai centri per l'impiego.



Diritto alla parità di trattamento nelle altre direttive sulla migrazione legale

Direttiva 2003/109/CE (lungo-soggiornanti): diritto più esteso, copre anche l'accesso al lavoro (subordinato e indipendente), assistenza sociale e protezione sociale, borse di studio; meno possibilità di esclusioni

Direttiva 2003/86/CE (ricongiungimento familiare): diritto più limitato, copre solo accesso a lavoro, istruzione e formazione; parità di trattamento con lo sponsor, non con i cittadini dello Stato membro

Direttiva 2005/71/CE (ricercatori): diritto simile, meno possibilità di esclusioni

Direttiva 2009/50/CE (Blue card): diritto più esteso, meno possibilità di esclusioni



Diritto alla parità di trattamento nella Direttiva 2011/98/ UE sul permesso unico: esclusioni

Articolo 12(2): *possibilità* per gli Stati membri di limitare il diritto alla parità di trattamento con riguardo a:

Istruzione e formazione:

- chi non lavora o ha lavorato ma non è registrato come disoccupato
- studenti
- borse di studio
- requisiti di conoscenza linguistica

Sicurezza sociale:

- chi è occupato per meno di sei mesi
- Prestazioni familiari: chi è autorizzato a lavorare per meno di sei mesi, studenti, lavoro in forza di un visto

Agevolazioni fiscali: familiari residenti all'estero

Accesso a beni e servizi:

- chi non è occupato
- assistenza abitativa



Diritto alla parità di trattamento nella Direttiva 2011/98/ UE sul permesso unico: recepimento in Italia

TUI (art. 2, diritti e doveri dello straniero)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i **diritti fondamentali della persona umana** previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei **diritti in materia civile** attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della **convenzione dell'OIL** n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie **parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani**.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla **tutela giurisdizionale** dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'**accesso ai pubblici servizi**, nei limiti e nei modi previsti dalla legge



Diritto alla parità di trattamento nella Direttiva 2011/98/ UE sul permesso unico: recepimento in Italia

TUI:

- Istruzione e formazione: artt. 38, 39 e 46
- Riconoscimento diplomi e qualifiche professionali: artt. 37 e 49
- Assistenza sanitaria: art. 34
- Assistenza sociale: art. 41 (permessi di soggiorno non inferiori a un anno)
- Assistenza abitativa: art. 40 (permesso di soggiorno almeno biennale, lavoratori)
- Sicurezza sociale?



Concetto di sicurezza sociale secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

- *La distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 (oggi 883/2004) e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e **non sul fatto che essa sia o meno qualificata previdenziale da una normativa nazionale** (C-101/04, para. 24)*
- *Una prestazione può essere considerata come una prestazione di previdenza sociale qualora sia attribuita ai beneficiari **prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali**, in base ad una **situazione definita per legge**, e si riferisca a uno dei **rischi espressamente elencati** nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (oggi art. 3 regolamento 883/2004) (C-216/12, para. 48)*



Settori della sicurezza sociale (art. 3 regolamento 883/2004)

- malattia
- maternità e paternità
- pensioni di anzianità
- prepensionamento e pensioni di invalidità
- prestazioni ai superstiti e assegni in caso di morte
- disoccupazione
- sussidi familiari
- incidenti sul lavoro e malattie professionali



Procedura di rinvio pregiudiziale C-449/16 (Martinez Silva)

- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori: costituisce una "**prestazione familiare**" che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale?
 - **Art. 3(1)(z) "prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari**
- L'esclusione dei titolari di permesso unico da questa prestazione è compatibile con il diritto alla parità di trattamento prevista dall'art. 12(1)(e) della Direttiva 2011/98/UE?



Sentenza Tribunale di Milano 3279/2016

- **Assegno di natalità**: prestazione di carattere "**assistenziale**" e non di "sicurezza o previdenza sociale", giacche' la sua erogazione prescinde dalla sussistenza di un rapporto assicurativo → **esclusione dell'applicazione della Direttiva 2011/98/UE**
- Anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parità di trattamento in tema di sicurezza sociale → inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma **no effetto diretto dell'art. 12**
- Considerando 24 della Direttiva: I lavoratori di paesi terzi **dovrebbero** beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale → l'uso del condizionale implica un mero auspicio di parificazione



• Sentenza Corte di Giustizia UE Kamberaj C-571/10:

L'assenza di una definizione autonoma ed uniforme, ai sensi del diritto dell'Unione, delle nozioni di previdenza sociale, di assistenza sociale e di protezione sociale, ed il rinvio al diritto nazionale, contenuto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, relativamente a dette nozioni, non implicano che gli Stati membri possano pregiudicare l'**effetto utile** della direttiva 2003/109 al momento dell'**applicazione del principio della parità di trattamento** previsto da tale disposizione. (para. 78)

• Uso del condizionale nei considerando e dell'indicativo nel testo delle Direttive

Considerando 24: I lavoratori di paesi terzi **dovrebbero beneficiare** della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale

Articolo 12(1)(e): I lavoratori dei paesi terzi **beneficiano** dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne...i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004



Accesso alle prestazioni familiari negli altri Stati membri (studio EMN 2014)

- Lungo-soggiornanti – tutti gli Stati membri
- Stranieri con permessi di soggiorno di durata limitata: situazione varia – esclusione specialmente negli SM che finanziano le prestazioni con il sistema di tassazione generale
- Otto SM (CZ, HU, LT, LV, SI, SK, UK) escludono queste categorie di stranieri
- Altri 10 (EE, FI, DE, IE, LU, NL, PL, PT, ES, SE) li includono (applicando diverse condizioni relative al tipo di soggiorno)
- IT: esclude
- Altri SM che prevedono un sistema "contributivo" per le prestazioni familiari includono queste categorie di stranieri



Germania

- Non esiste una legge generale sulla "sicurezza sociale" – diverse prestazioni regolate in diverse leggi
- Prestazioni familiari: gli stranieri coperti dalla Direttiva 2011/98/CE possono accedervi – ma restrizioni con riguardo a studenti, titolari di permessi "brevi" e di autorizzazione a lavorare sulla base di un visto

Svezia

- La legislazione svedese sulla sicurezza sociale è in genere neutra e si applica a tutte le persone iscritte nel registro nazionale della sicurezza sociale
- Al fine dell'iscrizione nel registro la persona (cittadino o straniero) deve dichiarare di avere l'intenzione di vivere in Svezia per almeno un anno (l'iscrizione al registro della sicurezza sociale non è direttamente legata alla durata del permesso di soggiorno)



Francia

- Il sistema obbligatorio di "assicurazione sociale" copre tutti i lavoratori stranieri
- Tuttavia, diverse prestazioni regolate in diverse leggi, la Commissione non ha informazioni sufficienti

Spagna

- La legislazione spagnola sulla sicurezza sociale prevede un principio generale di parità di trattamento degli stranieri con riguardo alle prestazioni e ai servizi del sistema di sicurezza sociale
- Un altro principio generale stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni devono rispettare il principio di parità di trattamento nell'esercizio delle proprie competenze con riguardo al lavoro e alla sicurezza sociale
- Applicazione concreta del principio – la Commissione non ha informazioni sufficienti



Cittadini UE "inattivi" (Direttiva 2004/38/CE) vs. cittadini di paesi terzi "inattivi" (Direttiva 2011/98/UE)

Cittadini EU "inattivi":

- possono essere esclusi dalle prestazioni sociali i cittadini UE che non godono del "diritto di soggiorno" in quanto non soddisfano il requisito secondo il quale una persona economicamente inattiva deve disporre di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Cittadini di paesi terzi "inattivi" titolari di permesso unico di soggiorno:

- diritto alle prestazioni sociali legato al permesso di soggiorno e alla sua durata (temporanea)
- Stati membri possono limitare le prestazioni sociali ai soli stranieri occupati (o che siano stati occupati per almeno sei mesi e siano registrati come disoccupati)
- Discrezionalità degli Stati membri nel revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno



Dialogo istituzioni – società civile: l'esperienza della Commissione Europea

- **European Migration Forum**
- Forum di discussione con la società civile su migrazione, asilo e integrazione
- Organizzato ogni anno dalla Commissione
- Obiettivo del forum: assicurare coordinamento, discussione e scambio di informazioni tra la Commissione e i rappresentanti della società civile
- **Consultazioni pubbliche sulle proposte legislative**
 - (2017 – consultazione sul "fitness check")
- **Finanziamento di progetti (fondo AMIF e fondi strutturali)**
- **Urban Partnership on the inclusion of migrants and refugees**
(Amsterdam, Athens, Barcelona, Berlin, Helsinki)



Per ulteriori informazioni:

European Commission – Legal migration

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/index_en.htm

European Migration Network

emn.europa.eu

EU Immigration Portal

http://ec.europa.eu/immigration/eu-immigration-portal-home_en

European Web Site on Integration

www.integration.eu

Email: silvio.grieco@ec.europa.eu